



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI REGGIO EMILIA

SEZIONE **3**

riunita con l'intervento dei Signori:

- MONTANARI** ..... **MARCO** ..... **Presidente e Relatore**
- GIANFERRARI** ..... **VENTURINO IVAN** ..... **Giudice**
- MAININI** ..... **ELISABETTA** ..... **Giudice**
- .....
- .....
- .....
- .....

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 254/10 depositato il 09/03/2010
- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ASSENTE 2008 DDIZION. IRES contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO REGGIO EMILIA

**proposto dai ricorrenti:**  
SCAT PUNTI VENDITA S.P.A.  
VIALE REGINA MARGHERITA 2 42224 REGGIO NELLEMLIA RE

**difeso da:**  
COSTI TONARELLI MARIO  
VIALE REGINA MARGHERITA 2 42124 REGGIO EMILIA RE

**difeso da:**  
GALAVERNI CAMILLO  
VIALE REGINA MARGHERITA 2 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 254/10

UDIENZA DEL

12/05/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

217/3/15

PRONUNCIATA IL:

12/5/2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

14/05/2015

Il Segretario

*Alena Togni*

R.G.R.N° 254/10 Pres. Rel. Montanari

Svolgimento del processo

1- La s.p.a. Scat Punti Vendita, svolgente l'attività di gestione di una rete di distributori di carburanti, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso il silenzio rifiuto interposto all'istanza di rimborso di €424.102,00, versati, per l'anno d'imposta 2008, quale addizionale ires, ai sensi dell'art. 81, commi 16-18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, in prosieguo, la "norma" (c.d. "Robin Tax"), più interessi legali dal versamento al saldo.

2-La Ricorrente deduceva, sia nell'istanza che nel ricorso, di aver cautelativamente proceduto al versamento della suddetta somma per evitare le conseguenze sanzionatorie dell'omesso versamento, ma di ritenere lo stesso indebito in quanto la "norma" sarebbe palesemente viziata da illegittimità costituzionale sotto molteplici profili; chiedeva, pertanto, la remissione degli atti alla Corte Costituzionale o, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CEE per violazione delle norme del Trattato; l'Agenzia costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso; la Commissione adita, con propria ordinanza n.9 del 26/3/2011, letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarata "rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16,17,18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, per violazione degli artt. 3,23,41,53,77,117, della Costituzione;" sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n°10/2015, dichiarava l'illegittimità costituzionale della "norma" a "decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica"; a seguito della notifica della sentenza al Giudice a quo, la cui Segreteria provvedeva alla notifica alle Parti, il giudizio veniva riassunto.

3-L'Agenzia delle Entrate ha, nelle more, prodotto memoria con cui, richiamandosi al dispositivo citato, deduce che "In virtù di un potere per legge

R.G.R.N° 254/10 Pres. Rel. Montanari

*riservatole, la Consulta ha statuito ,perciò, la rimozione pro futuro della disposizione costituzionalmente illegittima, prevedendo un'eccezione al principio generale della retroattività delle pronunce dalla stessa rese con il solo limite dei rapporti esauriti, ampiamente giustificata nella parte motiva della sentenza", a ciò conseguendone il necessario rigetto del ricorso; all'udienza di dibattimentale le Parti si rimettevano alle proprie deduzioni scritte .*

#### Motivi delle decisione

4-Come già ricordato prima, il dispositivo della sentenza n.10/2015 della Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità della norma de quo a "decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica"; la formulazione del dispositivo, invero, non fa altro che parafrasare quanto disposto dall'art 136 della Costituzione ,secondo cui :"la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione" ,e dall'art .30,comma 3°,L. n.87/1953,secondo cui "Le norme dichiarate incostituzionali non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"; il dispositivo ,nella sua "letteralità", diciamo nella sua "ordinarietà" redazionale, non fa, pertanto, sorgere dubbi al Lettore ,in ordine all'applicazione ,anche al caso di specie, del principio secondo cui la dichiarazione di illegittimità della norma si applica a tutte le fattispecie ancora pendenti alla data di pubblicazione della sentenza ,posto che la Corte , vè sottolineato , non ha provveduto ad esplicitare ,in dispositivo, come , invece, ha fatto in altri casi, una deroga al suddetto principio (cfr.ad es. sent. nn. 1988/266/501<sup>1</sup>,1989/50<sup>2</sup>,1991/124<sup>3</sup>,1991/416<sup>4</sup>); si pone dunque il problema di come conciliare "il dispositivo", nella sua letteralità, con

---

<sup>1</sup> "...con decorrenza dalla data del 1 gennaio 1988"

<sup>2</sup> "...ferma restando la validità di tutti gli atti anteriormente compiuti"

<sup>3</sup> "...è sopravvenuta dal 28 febbraio 1986"

<sup>4</sup> "...è sopravvenuta dal 12 marzo 1987"

R.G.R.N° 254/10 Pres. Rel. Montanari

*“la motivazione”<sup>5</sup> che ,esplicitamente, afferma al n.7 ,che l’illegittimità della norma<sup>6</sup> vale solo per il futuro e non si applica alle fattispecie ancora pendenti e ,segnatamente, neppure al giudizio a quo che ha innescato, incidentalmente, il giudizio di legittimità costituzionale; come ,pacificamente ,affermato dai principii<sup>6</sup> la divergenza tra un chiaro dispositivo e la motivazione va risolta a favore del primo “soprattutto quando , come nella specie ,esso non contiene alcuna forma di rinvio alla seconda e quindi della [particolare modalità di] non applicazione della norma dichiarata incostituzionale” a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione [della] sentenza sulla Gazzetta della Repubblica “; insomma dalla lettura del dispositivo ,che ,ripetiamo, “vince” sulla motivazione, non risulta un’esplicita ragione per applicare al caso di specie la norma dichiarata illegittima; in aiuto di queste conclusioni può essere richiamata la legge n.1/1948 che ,all’art.1 ,dispone che “La questione d’illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata è rimessa alla Corte Costituzionale per la sua decisione”; insomma la non applicabilità della norma dichiarata illegittima nel giudizio a quo è consustanziale al tipo di giudizio di costituzionalità voluto dal nostro ordinamento costituzionale: cancellare questa consustanzialità significa modificare il tipo di giudizio di*

---

<sup>5</sup> Và, per altro, sottolineato come, anche in sede di conclusione della motivazione, la Corte affermi esplicitamente che “gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra devono e per le ragioni di stretta necessità sopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”

<sup>6</sup> “Sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 156 e 360 n. 4 cod. proc. civ , nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo” cfr. cass.2014/15990.

R.G.R.N° 254/10 Pres. Rel. Montanari


legittimità di cui sopra<sup>7</sup> bypassando il necessario intervento del Legislatore Costituzionale; in conclusione ,sia per la letteralità del dispositivo ,che nulla specifica in ordine ad una difforme modalità di applicazione della sentenza ai casi pendenti rispetto a quella che è la ratio del nostro tipo di giudizio di legittimità costituzionale ,sia per l'illegittimità della motivazione della sentenza, nei sensi sopra delineati, la norma dichiarata illegittima non può risultare applicabile nel presente giudizio; va poi ricordato ,per replicare ad una specifica sottolineatura dell'Agazia, ma che si ritrova anche in motivazione della sentenza, che non esiste, nel nostro sistema costituzionale , a differenza di altri sistemi costituzionali o legislativi ordinari, europei, una norma che esplicitamente consenta alla Corte Costituzionale di manipolare temporalmente l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità di una norma; in conclusione il ricorso va accolto e va ordinato il richiesto rimborso; esistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso, ordina all'Agazia delle Entrate di eseguire il richiesto rimborso di € €424.102,00, indebitamente versati dalla Ricorrente più interessi legali dal versamento al saldo.

Reggio Emilia li 12 maggio 2015

Il Presidente est.



<sup>7</sup> Un Maestro ben sottolineava che l'effetto retroattivo nei confronti del giudizio a quo<sup>9</sup> est une nécessité technique parce que, sans lui, les autorités chargées de l'application du droit n'auraient pas d'intérêt immédiat e par suite suffisamment puissant à provoquer l'intervention du tribunal constitutionnel"